



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Prot. 2169/2024 U

*Ai Sig. Magistrati
Sede
Al Sig. Questore di
Firenze
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di
Firenze
(con richiesta di inoltro ai Reparti Speciali della Provincia)
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di
Firenze
Al Sig. Comandante Polizia Penitenziario
Sollicciano
Al Sig. Comandante Polizia Provinciale
Firenze
Al Sig. Comandante Polizia Municipale del Comune di
Firenze
(con richiesta di inoltro ai Comandanti della Provincia)
Al Sig. Dirigente Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Firenze
Al Sig. Dirigente Ufficio delle Dogane
Firenze
Al sig. Dirigente AUSL Toscana Centro
Firenze
Al sig. Comandante WF
Firenze
Al sig. Direttore dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro
Firenze
Al sig. Comandante Carabinieri per la Tutela del Lavoro
|
-Nucleo Ispettorato del Lavoro
Firenze
Al Dirigente Dipartimento ARP AT
Firenze
e per co.
Al sig. Presidente del Tribunale di Firenze
Sede
Ai Sig. Responsabili delle Aliquote
della Sezione di Polizia Giudiziaria
Sede
Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze*

Oggetto: legge 27 dicembre 2023, n. 206, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", in vigore dall'11 gennaio 2024.

Alla luce della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", in vigore dall'11 gennaio 2024, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcune modifiche normative che hanno avuto impatto sia sulle competenze di questa D.D.A. sia sulle procedure di distruzione dei corpi di reato.

In particolare, sono stati modificati gli artt. 51, comma 3 *bis* e 260 c.p.p., l'art. 81 disp. att. c.p.p. nonché l'art. 517 c.p. e l'art.9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Nel dettaglio:

- A) l'art. 49 della legge ha modificato l'art. 51, comma 3bis, c.p.p., attribuendo alla competenza della Direzione distrettuale antimafia il delitto di cui all'art. 517 *quater* c.p., *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*.
- B) l'art. 52 ha modificato l'art. 517 c.p., estendendo il reato di *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* anche a chi "detiene per la vendita" le opere dell'ingegno o i prodotti industriali ivi previsti. Si tratta, peraltro, di intervento del legislatore teso ad adeguare la formulazione letterale della norma incriminatrice a quella che ne era l'interpretazione giurisprudenziale largamente consolidata (cfr. Cass., sez. III, 7.12.2016, n. 13646; Cass., sez. III, 5.5.2015, n. 24914; Cass., sez. V, 9.3.2005, n. 38068).
- C) L'art. 53 ha modificato l'art. 260 c.p.p., in materia di distruzione di cose sequestrate, sostituendo il comma 3 *bis* e modificando il comma 3 *ter* di tale norma, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. In particolare, il comma 3bis dell'art. 260 c.p.p. è sostituito dal seguente:

«3 bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci.

Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato».

È da tener conto, in proposito, che alla distruzione delle merci deve procedersi previo

prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p., che prevede il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto, solo allorché il decreto di sequestro o il provvedimento di convalida del sequestro non siano più impugnabili. Inoltre, anche a prescindere dall'allargamento della legittimazione soggettiva a richiedere la distruzione (ora attribuita anche alla persona offesa) è da ritenersi che alla distruzione, ovviamente nei casi indicati, il pubblico ministero sia tenuto a procedere, tant'è che si prevede la necessità di disporre la conservazione della merce con decreto motivato, laddove essa sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.

Il comma 3 *ter*, nel testo attualmente vigente, prevede invece che “3 *ter*. *Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364*”.

La disposizione, pertanto, prevede un autonomo potere della polizia giudiziaria che può essere paralizzato con provvedimento del pubblico ministero entro 15 giorni dalla comunicazione. In ogni caso alla distruzione si procede solo dopo il prelievo di uno o più campioni.


In tal senso, le modalità operative introdotte dalle richiamate disposizioni normative, integrano la direttiva di questo Procuratore della Repubblica del 22 Gennaio 2024 (prot. n. 344/2024) in materia di corpi di reato.

D) L'art. 54 ha modificato l'articolo 81 disp. att. c.p.p., in materia di redazione del verbale di sequestro, aggiungendo, al comma 1, in fine, ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni contraffatti sequestrati, il seguente periodo: “*Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso*”. Come specificato nella relazione illustrativa, l'introduzione del riferimento alla catalogazione dei beni sequestrati contraffatti non fa venir meno la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, ma ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo anche una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

E) L'articolo 55 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

La novella legislativa ha, pertanto, ampliato il catalogo dei reati presupposto di tali attività.

Firenze 6 Giugno 2024


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia